



Regolamento sul diritto di accesso dei Consiglieri

Art. 1 (Diritto d'accesso)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi in possesso dell'Ente, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese.
2. Il diritto di accesso dei consiglieri si esercita con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2 (Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso)

1. Per "accesso" si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia, ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
2. Il diritto di accesso si esercita attraverso:
 - l'acquisizione di notizie e di informazioni verbali e in forma scritta;
 - la visione e l'acquisizione di copie di atti e documenti.
3. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici.

Art. 3 (Atti accessibili)

1. I consiglieri hanno diritto di accesso agli atti formati, ai provvedimenti adottati e agli atti preparatori, nonché agli atti istruttori del procedimento, anche se non provenienti dall'Amministrazione.



Art. 4
(Segreto d'ufficio e tutela della privacy)

1. Relativamente alle notizie e informazioni acquisite con l'esercizio del diritto di accesso, il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge, nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003.
2. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il consigliere deve considerarsi responsabile del trattamento dei dati acquisiti, assumendo conseguentemente tutte le relative responsabilità. Pertanto, dovrà astenersi dall'utilizzo dei dati e documenti per finalità estranee al proprio mandato elettivo, conservare diligentemente quanto consegnatoli dagli uffici, adottando ogni accorgimento volto a evitare che ai dati e documenti possano accedere estranei.

Art. 5
(Procedura per l'accesso agli atti)

1. L'istanza di accesso agli atti e documenti deve essere presentata direttamente al Dirigente del Settore.
2. Il diritto d'accesso potrà in concreto essere esercitato:
 - qualora si tratti di visione degli atti entro n.2 giorni lavorativi successivi alla richiesta;
 - qualora si tratti di copia degli atti, entro n.3 giorni lavorativi successivi alla richiesta.
3. Qualora la consultazione non possa concludersi entro la giornata concordata, è consentita la reiterazione d'intesa con il dirigente.
4. L'istanza d'accesso del consigliere non deve essere motivata e deve conformarsi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando di determinare intralcio all'attività istituzionale dei pubblici uffici.
5. Per esercitare il diritto d'accesso il consigliere deve redigere e sottoscrivere apposita istanza, nella quale devono essere indicati in modo specifico i documenti



richiesti. Non potranno, pertanto, essere evase richieste generiche e indeterminate di documenti.

6. La richiesta d'accesso non potrà avere per oggetto più di n. 5 documenti alla settimana.
7. Non è consentito al consigliere apportare alcun segno su documenti e atti avuti in visione.
8. I consiglieri hanno diritto a ottenere copie di atti e documenti gratuitamente.

Art. 6 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge.